



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 9/2020

Oggetto: ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art. 1 lettera a) del DPCM 8.3.2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9.3.2020)

VISTI:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone all'art. 3 comma 2, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- l'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19"
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità dell'emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 1, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, l'art. 11 del suddetto Decreto Legge;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, la cui efficacia è stata estesa su tutto il territorio nazionale dall'art. 1 del successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020, consente gli spostamenti delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute;

RITENUTO necessario, al fine di garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone fisiche, tenuta presente l'evoluzione dell'epidemia da COVID – 19 nel territorio ligure, stabilire ulteriori misure interdittive, nel rispetto comunque delle prescrizioni dei sopra richiamati DPCM 8 e 9 marzo 2020 e con efficacia dalle ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020;

RITENUTO pertanto:

- a) di disporre che i Sindaci dei Comuni liguri individuino i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020, nei quali, nel periodo intercorrente tra le ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 e le ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze;
- b) di disporre, dalle ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case.

RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020;
2. nei luoghi individuati dai Sindaci, nel periodo intercorrente tra le ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 e le ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze;
3. di vietare, dalle ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case.

MANDA

Ai Sindaci dei Comuni liguri.

Ai Prefetti per quanto di competenza.

Ad Alisa e alle altre Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 20 marzo 2020


GIOVANNI TOTI